



# Lotta contro la frode

Settembre 2019

**L'Accordo del 2004 sulla lotta contro la frode migliora la cooperazione tra la Svizzera, l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri nell'ambito della lotta contro il contrabbando e altri reati attinenti alla fiscalità indiretta (p. es. dazi doganali, imposta sul valore aggiunto e sul consumo) nonché nell'ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici. L'Accordo include sia l'assistenza amministrativa che giudiziaria. In questo ambito, la Svizzera e le autorità dell'UE e dei suoi Stati membri dispongono degli stessi strumenti, che vengono applicati nelle procedure interne («trattamento nazionale»).**

## Cronologia

- 08.04.2009 applicazione anticipata da parte della Svizzera nei confronti degli Stati membri dell'UE che, a loro volta, hanno ratificato l'Accordo e rilasciato una dichiarazione in merito all'applicazione anticipata
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

## Stato del dossier

Come ultimo accordo fra gli Accordi bilaterali II, l'Accordo sulla lotta contro la frode non è ancora entrato in vigore. Trattandosi di un accordo misto, esso deve in fatti essere approvato e ratificato non soltanto dall'UE ma anche dai singoli Stati membri. Ancora manca la ratifica dell'Irlanda. Dal canto suo, la Svizzera ha ratificato l'Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica dal aprile 2009 nei confronti degli Stati membri dell'UE che lo hanno ratificato a loro volta e hanno approvato una dichiarazione relativa alla sua applicazione anticipata.

## Contesto

Al fine di accrescere l'efficacia nella lotta contro il contrabbando e la frode doganale, la Svizzera e l'UE hanno rafforzato la cooperazione tra le autorità doganali con un protocollo aggiuntivo, sottoscritto nel 1997, all'Accordo di libero scambio del 1972. Nonostante i notevoli progressi compiuti, non è stato possibile eliminare alcuni ostacoli, come ad esempio le lungaggini procedurali. Per questo, su richiesta dell'UE, sono stati avviati nuovi negoziati volti a intensificare la cooperazione tra le autorità doganali, fiscali e giudiziarie svizzere ed europee, rendendola più semplice e veloce.

## Contenuto

L'Accordo concerne l'assistenza amministrativa e giudiziaria, vale a dire la cooperazione a livello internazionale tra autorità amministrative e giudiziarie. Viene applicato in caso di frode e altre attività illecite nel campo delle imposte indirette (dazi doganali,

imposta sul valore aggiunto e talune imposte speciali su prodotti di consumo quali alcol, tabacco, oli minerali, ecc.), delle sovvenzioni e dei reati relativi alle assegnazioni di appalti pubblici. Le imposte dirette (tra cui, p. es., le tasse sul reddito, sul patrimonio o sugli utili) non sono invece contemplate da questo Accordo.

L'Accordo velocizza, agevola e rafforza la cooperazione tra la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri. Esso prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- Impegno a fornire assistenza: la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri si impegnano, in linea di principio, a fornire assistenza giudiziaria e amministrativa nell'ambito di applicazione dell'Accordo.
- «Trattamento nazionale»: nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, la Svizzera, le autorità dell'UE e i suoi Stati membri hanno a disposizione gli stessi strumenti già applicati nelle proprie procedure nazionali. Pertanto, nell'ambito della collaborazione con gli Stati membri dell'UE, i provvedimenti coercitivi (come la perquisizione, la confisca o l'esame della documentazione bancaria) sono applicabili nei casi di frode fiscale e di sottrazione d'imposta. Tali provvedimenti coercitivi possono tuttavia essere presi solo se il reato è punibile anche nello Stato che ha fatto richiesta di assistenza (la cosiddetta doppia punibilità).
- Casi di minore gravità: è possibile respingere il ricorso all'assistenza giudiziaria e amministrativa se l'ammontare del reato (o l'importo sottratto) è inferiore a 25'000 EUR oppure se il valore dei pro-

dotti importati o esportati illegalmente non supera i 100'000 EUR.

- Riciclaggio di denaro: per reati di riciclaggio di denaro commessi nell'UE, la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria (nel settore delle imposte indirette) nel caso di fondi derivanti da frode fiscale o contrabbando per mestiere. La nozione svizzera di riciclaggio di denaro resta immutata. Di conseguenza, per gli intermediari finanziari in Svizzera (quali banche o istituti assicurativi) non risulta nessun nuovo obbligo di notifica.
- Principio di specialità: l'applicazione di questo principio assicura che le informazioni trasmesse all'estero nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria non possano essere utilizzate per procedure concernenti la fiscalità diretta.
- Funzionari stranieri: hanno il diritto di essere presenti durante l'esecuzione di una domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria, a condizione che l'autorità alla quale è stata presentata la domanda di assistenza conceda l'autorizzazione. L'istruzione vera e propria è tuttavia diretta dai funzionari nazionali e può essere effettuata in qualsiasi momento.

### **Portata dell'Accordo**

A causa della posizione geografica centrale e della non appartenenza all'UE, la Svizzera corre il rischio di essere utilizzata quale piattaforma di attività illecite

per via della sua piazza finanziaria efficiente. Tale eventualità non rientra nella maniera più assoluta negli interessi della Svizzera, tanto più che attività come il contrabbando possono anche essere correlate con la criminalità organizzata oppure con il finanziamento del terrorismo. Un'assistenza giudiziaria e amministrativa più intensa garantisce, tra l'altro, un effetto preventivo e dissuasivo nei confronti dei trafficanti e degli autori di frodi. Inoltre, anche il contrabbando a danno della Svizzera (contrabbando di carni, verdure, fiori) ha talvolta ripercussioni negative sul mercato interno nazionale ed è quindi nell'interesse della Svizzera stessa dotarsi di strumenti efficienti che consentano di lottare più efficacemente contro i reati fiscali e doganali.

#### **Link alla versione PDF**

[www.dfae.admin.ch/europa/lotta-frode](http://www.dfae.admin.ch/europa/lotta-frode)

#### **Maggiori informazioni**

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, [info@gs-efd.admin.ch](mailto:info@gs-efd.admin.ch), [www.dff.admin.ch](http://www.dff.admin.ch)

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, [europa@eda.admin.ch](mailto:europa@eda.admin.ch)

[www.dfae.admin.ch/europa\\_it](http://www.dfae.admin.ch/europa_it)